

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE	Nr. Progr.	49
	Data	04/06/2025
	Seduta NR.	4

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 04/06/2025 alle ore 17:00

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 04/06/2025 alle ore 17:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
ZANGIROLAMI MARCO	S	CIANCIA GIULIANO	S	LUNARDI SABRINA	N
RIGIROLI GIOVANNI	S	PORTA LAURA	S	D'ELIA PATRIZIA	S
BIONDI SUSANNA	S	DIANESE DANIELE	S	BINAGHI FRANCESCO	S
MILAN ANDREA	S	LA TEGOLA ANNA	S		
RE' VALENTINA	N	ROSETI PROSPERO	S		
CARNEVALI STEFANO	S	BINAGHI MARCO	S		
BORSANI CLAUDIA	S	COVA ILARIA	S		
Totale Presenti: 15			Totali Assenti: 2		

Assenti Giustificati i signori:

RE' VALENTINA; LUNARDI SABRINA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig. ZANGIROLAMI MARCO assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

**OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Introduce l'argomento posto all'ordine del giorno e passa la parola all'Assessore ad Urbanistica - Edilizia Privata - Viabilità – Attività Produttive – Promozione del Territorio - Olcella Daniele DIANESE.

L'Assessore DIANESE illustra il Regolamento Comunale delle Sagre;

Il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri alla discussione.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 18 ter, comma 1 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” il quale stabilisce che i Comuni, sulla base di linee guida deliberate dalla Giunta regionale, predispongano un regolamento delle sagre;

vista la delibera di Giunta di Regione Lombardia n. X/5519 del 02.08.2016 con la quale è stato approvato l'Allegato A “Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell'articolo 18 ter, comma 1 della l.r. 6/2010”

Rilevata la necessità di predisporre il Regolamento Comunale delle Sagre in esecuzione al succitato l'art. 18 ter, comma 1 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6;

Vista l'allegato Regolamento Comunale delle Sagre;

Visto il verbale della Commissione Area Assetto del Territorio, riunitasi in data 28.05.2025;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che la competenza in materia regolamentare per l'oggetto di cui trattasi è dell'Organo Consiliare;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000,n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Territorio e Attività Economiche;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato Regolamento Comunale delle Sagre;
- 2) Di dare mandato al competente Servizio affinché assuma tutti gli adempimenti conseguenti.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4° comma, dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Allegati:

- Regolamento Comunale delle Sagre

La seduta ha termine alle ore 01,25.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 49 DEL 04/06/2025

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MARCO ZANGIROLAMI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA TERESA LA SCALA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **49** del **04/06/2025**

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 29/05/2025

IL RESPONSABILE DI AREA

Geom. ANGELO SORMANI



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE



INDICE

ART.1 - OGGETTO

ART.2 – DEFINIZIONI

ART.3 - CALENDARIO ANNUALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

ART.4 - MODIFICHE DEL CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

ART.5 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO E DURATA DELLE SAGRE

ART.6 - COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI IN SEDE FISSA E AMBULANTI

ART.7 - ONERI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI

ART.8 - VIGILANZA E CONTROLLO

ART.9 - NORMA DI RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

ART.10 - ENTRATA IN VIGORE



ART.1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina, ai sensi delle normative vigenti, delle attività legate allo svolgimento di Sagre intese come manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche, come definite a dall'art.16, comma 2, lettera b) della l.r. 6/2010, comunque denominate, che:

- siano temporanee;
- siano finalizzate alla promozione, alla socialità ed all'aggregazione comunitaria;
- contengano attività di somministrazione in via temporanea, accessoria e non esclusiva.

Sono pertanto ricomprese manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, eventi locali straordinari, manifestazioni sportive, etc.

Affinché un evento sia classificato come sagra è necessaria la presenza di tutti i requisiti di cui alla definizione dell'art.16, comma 2, lettera g) della l.r. 6/2010.

2. Nello specifico il Regolamento diventa lo strumento con cui l'Ente, in riferimento alle attività sopra descritte, persegue il fine dell'armonizzazione e razionalizzazione delle modalità di:

- programmazione e calendarizzazione delle attività;
- presentazione delle istanze volte ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per le attività di pubblico intrattenimento, di somministrazione di alimenti e bevande, occupazione suolo pubblico;
- rilascio da parte degli Uffici preposti delle suddette autorizzazioni ,tramite eventuale specifico atto o presa d'atto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

3. L'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, disciplinata dall'articolo 72 della l.r. 2 febbraio 2010 n.6, deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela dei consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione.

4. Il Regolamento è redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 18 ter, comma 1 della L.r. 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e della DGR n. 5519 del 02.08.2016.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Si definiscono:

- Sagra : (art 16, comma 2 lett. g della l.r. 6/2010): ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
- Fiera: (art. 16, comma 2 lettera f della l.r. 6/2010): ogni manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
- Calendario regionale delle fiere e delle sagre (art.16 comma 2 lettera h della l.r. 6/2010) : elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre



ART.3 - CALENDARIO ANNUALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

1. Al fine di consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre, nonché al fine di permettere all'amministrazione comunale la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati sul proprio territorio, il Comune redige ed approva con deliberazione della Giunta Comunale un elenco delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno seguente.
2. Gli organizzatori devono depositare in Comune, entro il 30 ottobre di ogni anno, adeguata istanza per l'inserimento dei propri eventi all'interno del suddetto calendario. Il Comune, entro il 30 novembre di ogni anno, redige l'elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno successivo.
3. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità i seguenti dati:
 - a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa o di Associazione, i relativi dati;
 - b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (e mail/recapito telefonico);
 - c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
 - d) denominazione, ubicazione, data ed orari di svolgimento della manifestazione;
 - e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
 - f) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - g) programma di massima della manifestazione;
 - h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.
4. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere, prima dell'inizio della sagra, la presentazione di idonea fidejussione (o deposito cauzionale) a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione.
5. Nel caso l'istanza risultasse incompleta dei dati essenziali sopra indicati, il Comune chiede le dovute integrazioni da trasmettere, a carico degli organizzatori, entro un termine non superiore a giorni 10 dalla richiesta e tali comunque da permettere all'Ente la puntuale predisposizione del calendario annuale nei termini previsti dalla legge.
6. Qualora nell'ambito della sagra siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra, o comunque entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali applicabili.
7. All'interno del calendario di cui sopra verranno inseriti anche le fiere e le sagre organizzate direttamente dal Comune.
8. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 bis, comma 1 della L.r. 6/2010, la Giunta Regionale pubblica il "calendario regionale delle fiere e delle sagre" che conterrà le seguenti informazioni:
 - a) Dati anagrafici dell'organizzatore;
 - b) Denominazione, ubicazione, data ed orari di svolgimento della manifestazione;
 - c) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (e mail / telefono);
 - d) Programma di massima della manifestazione;
 - e) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.



L'elenco annuale di cui al comma 1 è caricato entro il 15 dicembre di ogni anno dal Comune, sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione Lombardia.

ART.4 - MODIFICHE DEL CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

1. L'elenco delle Fiere e delle Sagre inserito dall'Ente nel Calendario Regionale può essere integrato o modificato solo dal Comune.
2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

ART.5 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO E DURATA DELLE SAGRE

1. Gli organizzatori delle fiere e delle sagre devono presentare istanza al Comune territorialmente competente entro il 30 ottobre di ogni anno.
2. Nel caso in cui la sagra si svolga sul territorio di più Comuni, l'organizzatore dovrà presentare l'istanza ad uno dei Comuni che farà da capofila per l'espletamento delle pratiche.
3. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, il comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
 - a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall' Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
 - b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità ecc.);
 - c) anni di svolgimento della sagra;
 - d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 - e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
4. L'area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di:
 - a) servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori;
 - b) aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - c) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.



5. Le attività connesse alla sagra dovranno terminare, al fine di garantire la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza e limitare il disturbo della quiete pubblica, entro le ore 24.00, salvo deroghe che dovranno essere autorizzate dal Comune.

ART.6 - COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI IN SEDE FISSA E AMBULANTI

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il Comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra.

2. Il Comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il Comune.

ART.7 - ONERI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI

1. Gli oneri relativi alle manifestazioni, ivi compresi la pulizia dell'area e il ripristino dei luoghi, sono interamente a carico degli organizzatori, con l'esonero per l'Amministrazione comunale da qualsiasi vincolo economico e di responsabilità per quanto avvenga durante gli eventi stessi.

ART.8 - VIGILANZA E CONTROLLO

1. Le attività di vigilanza e controllo sono in capo alla Polizia Locale, che applica le relative sanzioni, i cui proventi sono incassati dal Comune.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni del Regolamento comunale si applicano le sanzioni previste all'Art.18 ter della L.R. 6/2010.

3. Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il Comune non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su area contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre.

ART.9 - NORMA DI RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non previsto nel Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni regionali in materia.

ART.10 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'intervenuta esecutività della relativa delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.